

VIDEOSORVEGLIANZA – SANZIONI PENALI PER LA VIOLAZIONE DELLA DATA PRIVACY DEI LAVORATORI

La Suprema Corte di Cassazione torna ad occuparsi nuovamente della violazione delle norme sulla Videosorveglianza dopo la sentenza nr. 22611 dell'aprile 2012.

A farlo, questa volta, è la Sezione Penale che con sentenza n. 4331 del 30 gennaio 2014 ha chiarito che l'installazione di una telecamera puntata sui dipendenti, o in luoghi di lavoro dove questi hanno accesso anche occasionalmente, effettuata senza aver ricevuto preventivamente l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, o senza aver stipulato prima uno specifico accordo con le rappresentanze sindacali, comporta la responsabilità penale del datore di lavoro.

Secondo la Suprema Corte, ai fini della sanzionabilità del comportamento del datore di lavoro, non rileverebbe il momento della raccolta del dato, ovvero il fatto che le videoriprese sul posto di lavoro siano iniziate soltanto dopo il benestare della direzione provinciale del lavoro, ma semplicemente il momento di installazione dell'impianto di videosorveglianza.

La Suprema Corte ha infatti precisato che, in virtù dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), il bene giuridico della riservatezza del lavoratore viene tutelato a priori e, di conseguenza, il reato a carico del datore, configurandosi quale reato di pericolo, deve ritenersi configurato con la mera installazione non autorizzata dell'impianto di videosorveglianza, prescindendo dal suo utilizzo o meno.

Il recente orientamento della Corte di Cassazione evidenzia ancora una volta l'importanza di verificare l'adeguatezza degli impianti di videosorveglianza aziendale alle disposizioni del Codice della Privacy ed alla loro corretta implementazione anche dal punto di vista giuslavoristico.

Lorenzo Conti

l.conti@rucellaieraffaelli.it